

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 18/04/2011

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., r. d. 18.6.1931, n.773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Art. 2 OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., r. d. 18.6.1931, n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940, n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007.

2. Il Comune di Pianello V.T., con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque

di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; in tale fattispecie rientrano i sistemi di gioco VLT di cui alla L. 73/2010 e alla circolare Ministero dell'interno 557/PAS.7801.12001 (1) del 23/6/2010 e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc, rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del*

T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001, n. 235 che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000, n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal d. lgs. 31.3.1998, n. 114 e dalla L. R. Emilia Romagna 5.7.1999, n. 14;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata 1) da pannelli che assicurino il pieno isolamento, anche visivo e 2) da una porta d'ingresso, al fine di favorire il controllo della medesima nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4

LICENZE D'ESERCIZIO

1. L'apertura di sala giochi è subordinata al rilascio, da parte del competente ufficio, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931, n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940, n. 635.

2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita esclusivamente all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le licenze espressamente rilasciate o formatesi a seguito di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 6.5.1940, n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

ART. 5

REQUISITI MORALI

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della l. 31.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

ART. 6

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:

- a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione all'Ufficio competente, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
- c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L. R. Emilia Romagna 26.7.2003, n. 14, queste sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della l. 24.11.1981, n. 689, sono revocate.

ART. 7

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. che, infatti:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. Nelle sale giochi di cui al successivo art. 9, l'area separata deve rispettare le modalità previste dall'art. 3, lett. j) del presente regolamento.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune o la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata ai sensi dell'art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241 (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per prevenire e combattere la degenerazione del gioco in pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro devono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. Inoltre negli ambienti dove sono posizionati gli apparecchi da gioco e sopra ognuno di questi, in modo ben visibile al giocatore anche durante l'utilizzo, devono esporre la dicitura "IL GIOCO PROVOCA DIPENDENZA".

ART. 8

SICUREZZA DEI LOCALI

Il Settore Tecnico del Comune ove si chiede l'apertura della sala giochi, rilascia, su richiesta del Servizio Attività Economiche, un parere tecnico sull'effettivo rispetto delle disposizioni richiamate all'art. 10 lett. d) effettuando l'analisi e la verifica della documentazione all'uopo esibita.

CAPO II SALE GIOCHI

ART. 9

APERTURA DI SALA GIOCHI

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte dell'ufficio competente, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del d.P.R. 24.7.1977, n. 616.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme comunali relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso (commerciale, pubblico esercizio o struttura ricreativa) dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico e alla sorvegliabilità dei locali.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e al netto di eventuali sospensioni o interruzioni.

ART. 10

CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

a) sia garantito il rispetto degli standard/dotazioni territoriali in relazione alla dimensione, capienza e ambito urbanistico;

b) per i locali di sala giochi con capienza superiore alle 100 persone (attività a basso e alto impatto), sia presentata la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;

c) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla l. 9.1.1989, n. 13 ed al d. Min. LL.PP. 14.6.1989, n. 236;

- d) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal d. Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dal d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008, n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e dal d.M 16/8/2996 sui "Locali di trattenimento";
- e) il locale sia dotato di servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- f) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- g) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio preesistente, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività. Fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, potrà essere consentita nelle sale giochi l'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande; in tal caso detta attività complementare non dovrà impegnare più del 25% della superficie fruibile al pubblico. L'area destinata alla somministrazione non può essere collocata all'ingresso del locale;
- h) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico;
- i) i locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati) e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica;
- l) l'insediamento di sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto, altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali; La distanza di 500 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico), compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera, con attraversamento perpendicolare della strada. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia i luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi che quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia. Con proprio provvedimento motivato la Giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;
- m) avere una superficie minima di mq 100 e massima di mq. 250, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzino; di avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- n) non essere ubicati in edifici di civile abitazione o direttamente confinanti;
- o) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificamente dedicate e separate da quelle degli altri apparecchi di tipologia diversa;
- p) in nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
- q) I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi, nonché l'intero contesto immobiliare in cui sono inseriti, dovranno avere destinazione commerciale e/o artigianale, non ammettendosi forme promiscue in ambito residenziale.

r) L'attività sia dotata di parcheggi privati nella quantità di mq. 10 ogni 10 mq di su così come indicato all'art. 30, 3° comma, punto n. 6 del regolamento urbanistico edilizio.

E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n.42/2004).

ART. 11

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni, nei modi previsti dall'art. 3 lett. j) del presente regolamento.

ART. 12

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Attività Economiche del Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;
- f) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- g) documentazione tecnica o asseverazione/autocertificazione del professionista abilitato attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento;
- h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

4. All'atto del ritiro della licenza, dovranno essere presentati:

- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
- b) Copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.

5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

ART. 13

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda non dovrà essere comunicata all'ufficio competente al rilascio della licenza; la relativa documentazione dovrà però essere disponibile per eventuali controlli della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine competenti.

ART. 14

VARIAZIONI DI SUPERFICIE

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione presso l'Ufficio Attività Economiche.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (in caso di ampliamento);
- b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50 relative al nuovo stato di fatto, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
- d) comunicazione relativa alla tipologia dei giochi che si intendono esercitare ed alla natura ed al numero degli apparecchi da intrattenimento da installare (allegando gli eventuali nulla-osta di messa in esercizio, nonché la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta);
- e) integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che nulla è variato di quanto può influire sull'impatto acustico);
- f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela, calcolati sulla nuova superficie;
- g) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. b) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
- h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. d) del presente Regolamento.

ART. 15

ORARI

1. Il Sindaco, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, determina gli orari delle sale giochi tenendo conto dei seguenti indirizzi:

l'apertura giornaliera, che non potrà superare le 14 ore, non potrà avvenire prima delle ore 10,00 antimeridiane e non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 16

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 (escluse le sale giochi) ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- b) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; in mancanza, si applica il limite previsto nel successivo art. 18, comma 1, lett. d). La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 17

ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione, presuppone la presentazione di idonea segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento per l'esercizio del gioco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

ART. 18

CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, a condizione che:

- a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 20 per l'esercizio del gioco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita al dettaglio e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile uno dei congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. ogni 30 mq. di area riservata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale, escludendo

magazzini, servizi, uffici ed ogni spazio non aperto al pubblico. Il loro numero non potrà essere superiore a due fino a cento metri quadrati di superficie fruibile dal pubblico, elevabile di una unità per ogni ulteriori cento metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro.

ART. 19

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO

1. La segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90, per la pratica del gioco all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione, deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso il Servizio Attività Economiche del Comune:

2. La segnalazione deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;
- c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare (ad es. il gioco delle carte), nonché il numero e la tipologia degli apparecchi da installare;
- d) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

3. Alla segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegata:

- a) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.

ART. 20

VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda non dovrà essere comunicata all'ufficio Commercio del Comune di Pianello V.T. competente al rilascio della licenza: la relativa documentazione dovrà però essere disponibile per eventuali controlli della Polizia Municipale o delle altre forze dell'ordine competenti.

Capo V SANZIONI

ART. 21

SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000 ai sensi della L.R. 6/2004.

Capo VI ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale di Pianello V.T.

Art: 23

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica anche alle procedure in corso alla data di approvazione. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco nel rispetto delle normative vigenti, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento all'atto della cessione e/o dell'affitto dell'azienda.